

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 7 marzo 2011**

INDICE

| | |
|---|-----------|
| GLOSSARIO..... | 4 |
| Normativa di riferimento..... | 4 |
| Definizione dei termini indicati nel testo regolamentare..... | 5 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 9 |
| Articolo 1 - Oggetto e finalità..... | 9 |
| Articolo 2 - Costituzione..... | 9 |
| Articolo 3 - Ambito di applicazione..... | 9 |
| TITOLO II - ATTRIBUZIONI..... | 9 |
| Articolo 4 - Attribuzioni del Sindaco..... | 9 |
| Articolo 5 - Compiti..... | 10 |
| Articolo 6 - Ambito di intervento..... | 10 |
| TITOLO III - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE..... | 10 |
| Articolo 7 - Adesione e requisiti..... | 10 |
| Articolo 8 - Procedimento per l'ammissione..... | 11 |
| Articolo 9 - Formazione - Addestramento..... | 12 |
| Articolo 10 - Obblighi..... | 12 |
| Articolo 11 - Benefici..... | 13 |
| Articolo 12 - Assicurazione..... | 14 |
| Articolo 13 - Divisa - Dotazioni..... | 14 |
| Articolo 14 - Qualifica..... | 14 |
| Articolo 15 - Infrazioni..... | 15 |
| Articolo 16 - Sanzioni..... | 15 |
| Articolo 17 - Perdita della qualifica di volontario..... | 15 |
| Articolo 18 - Gruppo di Coordinamento..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 19 - Compiti del Gruppo di coordinamento..... | 16 |
| Articolo 20 - Nomina e durata in carica del Gruppo di coordinamento | 17 |
| Articolo 21 - Compiti Assemblea..... | 18 |
| TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 18 |
| Articolo 22 - Norma di rinvio..... | 18 |
| Articolo 23 - Abrogazione..... | 19 |

GLOSSARIO

Normativa di riferimento

| | |
|---------------------|--|
| Legge n. 86/1990 | Legge 26 aprile 1990, n. 86 Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. |
| Legge n. 266/1991 | Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. |
| D.M. 14/02/1992 | Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 "Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima" |
| Legge n. 225/1992 | Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile |
| D. Lgs n. 112/1998 | Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59 |
| D.P.R. n. 194/2001 | Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile |
| Legge R. n. 16/2004 | Legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile |
| Legge R. n. 1/2008 | Legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso. |
| R. R. n. 9/2010 | Regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9 Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile |

Definizione dei termini indicati nel testo regolamentare

| | |
|--------------------------------------|--|
| Capo Squadra | Il volontario referente dell'operato dei volontari assegnati alla propria squadra. |
| Comune | <p>Ente locale territoriale che può dotarsi o meno di una struttura di p.c.;</p> <p>Resta componente comunque del S.N.P.C. dovendo provvedere all'attuazione delle relative attività.</p> <p>Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:</p> <p>All'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;</p> <p>All'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso d'eventi calamitosi in ambito comunale;</p> <p>Alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali d'emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;</p> <p>All'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;</p> <p>Alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;</p> <p>All'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> |
| Coordinatore | Il volontario referente dell'operato del Capo Squadra e responsabile dell'operato dei Volontari. |
| Dipartimento della Protezione Civile | <p>Istituito nel 1982, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata l'organizzazione amministrativa di cui si avvalsa il Capo del Governo o per sua delega, il Ministro per il coordinamento della p.c. per lo svolgimento dell'attività richiesta dall'esercizio della funzione di Protezione Civile</p> <p>Predisponere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Nazionale della p.c. (oggi soppresso per effetti dell'art. 87 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure d'emergenza.</p> <p>Le sue funzioni ed i suoi compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di p.c. sono stati trasferiti all'Agenzia di P.C..</p> |
| Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato | Servizio di coordinamento della Direzione Specialistica Protezione Civile |
| Direzione Specialistica Protezione Civile | Direzione Specialistica della Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza |
| Emergenza | <p>Ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi d'eventi calamitosi e finalizzata al loro contenimento.</p> <p>Lo stato d'emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri che ne determina durata ed estensione territoriale.</p> |
| Esercitazioni | <p>Sono organizzate da organi responsabili del servizio nazionale della protezione civile, possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro per il coordinamento della P.C. d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire verifiche dell'efficienza dei programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, dei programmi nazionali di soccorso, e dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure d'emergenza.</p> <p>Possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> "per posti di comando", quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti delle comunicazioni; "operative" quando coinvolgono solo le strutture operative; "dimostrative" che hanno la finalità di dimostrare l'operatività d'uomini e mezzi; "miste" quando sono coinvolti uomini e mezzi d'amministrazioni d'enti diversi |
| Gruppo Comunale Volontari di Protezione | L'insieme dei cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che sono |

| | |
|-------------------|---|
| Civile | organizzati nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano. |
| Protezione Civile | Politica dei pubblici poteri finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. |
| Regione | <p>Ente locale territoriale costituzionale; partecipa all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile., assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n.225/92, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile; provvede all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile., avvalendosi di un apposito Comitato Regionale di Protezione Civile.. Favorisce nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.. Sono attribuite alle regioni le funzioni relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione d'interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza d'eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali d'emergenza in caso d'eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza d'eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo |

| | |
|--------------|--|
| | del volontariato. |
| Sindaco | È autorità comunale di Protezione Civile; al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e d'assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale. Chiede l'intervento d'altre forze e strutture, quando la calamità o l'evento, non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune. In caso d'emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. In caso d'emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti. Ha inoltre competenze in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. |
| Soccorso | Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. È la terza attività di Protezione Civile. |
| Volontariato | È costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che in genere si organizzano in associazioni. |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 2 - Costituzione

E' istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano abituale dimora nel territorio del Comune di Milano o nei comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza e di altro tipo d'intervento rientrante nell'ambito della Protezione Civile.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha per propria funzione quella di operare in supporto e collaborazione con la Direzione Specialistica Protezione Civile del Comune di Milano nell'espletamento da parte di quest'ultima degli interventi, iniziative ed attività di Protezione Civile ad essa connesse e svolge la propria attività presso la Direzione Specialistica Protezione Civile con sede in Via Francesco Barzagli, 2 Milano.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI

Articolo 4 - Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 comma 3 della Legge 24 febbraio 1997 n. 225 e dell'art. 2 della Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 2004, è Autorità Locale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, anche in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

Nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative, il Sindaco si avvale della Direzione Specialistica Protezione Civile.
Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e può delegare il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo

stesso, per l'attuazione dei programmi e degli orientamenti in materia di Protezione Civile fissati o emanati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Compiti

Il Sindaco tramite la Direzione Specialistica Protezione Civile dispiega ed attua compiti ed interventi tesi a:

- A) assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- B) garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- C) curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni, enti, istituzioni e associazioni di volontariato;
- D) gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile, nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di protezione civile esistente;
- E) ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Articolo 6 - Ambito di intervento

Il Sindaco, vista la dislocazione territoriale di rilevante importanza, autorizza il Gruppo Comunale di Volontari, su richiesta del Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile, ad operare ed intervenire in casi di emergenza qualora richiesto dagli Enti competenti, anche al di fuori del territorio comunale.

TITOLO III - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 7 - Adesione e requisiti

Il Comune di Milano individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Coloro che desiderano appartenere al Gruppo Comunale Volontari devono presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Milano Direzione Specialistica Protezione Civile, corredata da:

- A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art 46 lett aa) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- B) Presentazione di certificato medico che attesti l'idoneità fisica e sanitaria in relazione alle attività da svolgere;

C) la domanda, debitamente firmata, deve essere corredata da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;

D) presentazione, al momento dell'iscrizione di n.1 fotografia formato tessera e compilazione della scheda notizie contenente i dati personali utili a valutare la preparazione del richiedente.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla frequenza di corsi di formazione per cittadini indetti dal Comune di Milano, con il conseguimento dell'attestato di partecipazione e il superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

L'operatività a favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008 n°1 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell'emergenza.

Gli ammessi verranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica di volontario.

I cittadini per poter appartenere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano, devono possedere i seguenti requisiti:

A) aver compiuto il sedicesimo anno di età per lo svolgimento di attività non operative;

B) avere compiuto la maggior età per lo svolgimento di tutte le attività;

C) non avere riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;

D) godimento dei diritti politici e civili;

E) disponibilità ad essere formato e addestrato.

I Volontari iscritti attestano ogni anno:

- mediante dichiarazione sostitutiva di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso;

- certificato medico di idoneità

In caso contrario il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi.

Art. 8 - Procedimento per l'ammissione

La domanda d'iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Milano presentata dall'aspirante volontario maggiorenne, o minore con l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà e compilata su modulo prestampato, dovrà essere esaminata dalla Direzione Specialistica Protezione Civile entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione.

All'atto della presentazione della domanda l'aspirante volontario dovrà essere informato degli aspetti assicurativi operanti per il Gruppo stesso e che riguardano essenzialmente la R.C. durante lo svolgimento dell'attività connessa al Gruppo Comunale di Volontariato, nonché la polizza assicurazione contro gli infortuni.

In seguito all'accettazione della domanda, l'aspirante volontario assume la figura di allievo per un periodo di addestramento teorico/pratico di 6 (sei) mesi dalla data di inaugurazione del periodo formativo.

All'allievo è consentito mancare agli addestramenti, durante il periodo di formazione, solo per seri e giustificati motivi, dei quali dovrà informare il responsabile della formazione dei volontari; qualora si verificano assenze per un numero uguale o superiore alla metà delle lezioni, senza che si sia ottemperato a quanto disposto, decadrà la validità della domanda stessa.

Trascorsi 4 (quattro) mesi di addestramento, vista la relazione del responsabile della formazione dei volontari, la Direzione Specialistica Protezione Civile sottopone al Sindaco o suo delegato la proposta di attribuzione della qualifica di Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale.

Articolo 9 - Formazione - Addestramento

Con cadenza annuale, o qualora le circostanze lo richiedano, sono organizzati corsi di formazione e/o di aggiornamento per il miglioramento della preparazione tecnica di cui all'Art. 2 del D.P.R. n. 194 dell'8 febbraio 2001.

I Volontari verranno formati ed addestrati da personale della Direzione Specialistica Protezione Civile e, ove necessario, anche a cura del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, della Regione Lombardia, della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dalla Croce Rossa Italiana, dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei a tali fini.

Articolo 10 - Obblighi

I volontari sono obbligati ad essere presenti complessivamente per un minimo di 120 giorni in un anno.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera in base alle direttive della Direzione Specialistica Protezione Civile del Comune di Milano in collaborazione con gli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente.

Il Volontario si impegna ad indossare le dotazioni fornitegli, a custodirle integre nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso.

Nello svolgimento delle attività il Volontario deve essere in ogni caso munito dell'apposito tesserino di appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

L'uso improprio del tesserino verrà sanzionato come disposto dall'art. 18.

Il Volontario si impegna ad astenersi nell'ambito dell'attività correlata al Gruppo Comunale da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell'ambito della Protezione Civile in quanto Operatore Volontario di Protezione Civile.

I Volontari hanno il dovere di presentarsi sempre in divisa nell'ambito delle attività di Protezione Civile e ai servizi da svolgere e di mantenere un aspetto

decoroso e di osservare un comportamento consono alle buone norme di convivenza civile.

Gli interventi da svolgere vengono comunicati ai Volontari, tramite i propri Capi Squadra o in loro assenza da parte del Coordinatore.

I Volontari che non siano stati convocati per un intervento non possono interferire su di esso in alcun modo presentandosi sul posto durante lo svolgimento dell'operazione.

Ai Volontari non è permesso portare persone estranee al gruppo nella sede della Protezione Civile.

I Volontari possono chiedere, per motivi personali, la sospensione dal Gruppo per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

La sospensione deve essere richiesta per iscritto al Coordinatore e può essere rinnovata per altri 2 (due) mesi.

I volontari per potere riprendere servizio dovranno fare richiesta scritta al Coordinatore ed autorizzata dal Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile.

I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'articolo 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, non possono svolgere:

- A) alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
- B) sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;
- C) interferire o sostituirsi in attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 11 - Benefici

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 9 e 10 del DPR n° 194/01, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni, debitamente autorizzate da Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- A) **mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività addestrativa in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- B) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro con riferimento alla normativa vigente, eventuali variazioni si intendono recepite.
- C) **copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione di cui all'art. 15;
- D) **rimborso delle spese sostenute:** al gruppo spetta il rimborso da parte della Direzione Specialistica Protezione Civile del Comune di Milano delle spese sostenute e documentate, relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Articolo 12 - Assicurazione

Il Comune di Milano, ai sensi dell'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, assicura i volontari appartenenti al Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di istituto compresi gli interventi di soccorso, di emergenza e di addestramento teorico-pratico, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Divisa - Dotazioni

L'Amministrazione comunale di Milano, provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dalla Direzione Specialistica Protezione Civile e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa, a fornire ai volontari l'equipaggiamento idoneo per svolgere le attività operative.

Sulla divisa sono ammessi solamente distintivi inerenti la Protezione Civile del Comune di Milano e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Ai volontari è fatto divieto di apportare modifiche che compromettano l'uniformità delle divise (scritte, adesivi, distintivi e/o quant'altro non attinente la Direzione Specialistica Protezione Civile).

Articolo 14 - Qualifica

Il volontario è considerato "persona incaricata di pubblico servizio" come stabilito dall'art. 358 del Codice Penale.¹

1) Legge 26 aprile 1990, n. 86 - modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Articolo 18

1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente.

"Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

Articolo 15 - Infrazioni

Le infrazioni al regolamento, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi decisa in via precauzionale dal Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile.

Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare l'espulsione dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile che è disposta dal Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile.

Il provvedimento di sospensione temporanea e/o espulsione verrà comunicato entro quindici giorni dall'accertamento.

L'interessato, al ricevimento del provvedimento, dovrà presentare entro trenta giorni le proprie controdeduzioni.

Il provvedimento di espulsione avverrà previa comunicazione delle motivazioni, valutate anche le contro deduzioni del volontario.

Le infrazioni e la loro reiterazione sono rilevate dai Capi Squadra e dal Coordinatore comunicandole per iscritto alla Direzione Specialistica Protezione Civile.

Articolo 16 - Sanzioni

Il volontario che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo continuativo per un periodo di 4 (quattro) mesi dall'attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano, incorrerà in un richiamo scritto da parte del Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile.

Al volontario che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per un ulteriore mese, verrà comunicata la perdita della qualifica di volontario mediante comunicazione scritta a firma del Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile.

Le infrazioni al presente Regolamento comportano la sospensione temporanea del servizio specifico in corso e, in casi gravi, l'eventuale espulsione.

Articolo 17 - Perdita della qualifica di volontario

La qualifica di Volontario del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Milano si perde nei seguenti casi:

- A) dimissioni;
- B) nel caso in cui il volontario sia stato dichiarato dall'autorità giudiziaria interdetto o inabilitato;
- C) mancata produzione del certificato medico
- D) evidente inattività per un periodo di oltre 4 (quattro) mesi nell'arco dell'anno, dall'attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano;
- E) commissione di qualsiasi reato o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate;
- F) allontanamento quale risultato di sanzioni disciplinari e/o espulsione determinate da gravi motivi morali.

In tali casi il Volontario è obbligato a restituire immediatamente la tessera di riconoscimento, la divisa, l'equipaggiamento e tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato, di proprietà del Comune di Milano.

Articolo 18 - Gruppo di coordinamento

Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidate alle seguenti figure:

- A) Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;
- B) Capo Squadra del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.

Articolo 19 - Compiti del Gruppo di coordinamento

I compiti delle figure di cui al precedente art. 18 sono così suddivisi:

Coordinatore:

- A) sovrintende al corretto svolgimento del piano generale di servizio nel caso di intervento operativo;
- B) cura la formazione degli allievi;
- C) risponde direttamente del suo operato al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile da cui dipende funzionalmente e al Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile, in qualità di delegato del Sindaco;
- D) opera per assicurare la massima partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile;
- E) organizza e controlla i turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- F) cura al proprio interno l'informazione e l'addestramento in raccordo con la Direzione;
- G) assicura, in collaborazione con la struttura comunale di protezione civile, il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione civile;
- H) armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento;
- I) sentito il Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile, che intornerà il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile, convoca e presiede le Assemblee del Gruppo raccordandosi preventivamente con i Capi Squadra sulle esigenze;
- J) è responsabile dell'operato dei volontari unitamente ai Capi Squadra durante le attività e ne risponde direttamente al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile il quale informerà il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile;

- K) è referente dell'operato del Capo Squadra;
- L) nel caso di intervento operativo, egli è chiamato a rispondere del Gruppo, direttamente al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile il quale informerà il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile;
- M) comunica, al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile, l'elenco dei volontari e gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno;
- N) segnala, altresì ogni deficienza o danneggiamento dell'equipaggiamento che verrà rappresentato dai Capi Squadra;
- O) propone raccordandosi preventivamente con i Capi Squadra, incontri tematici o particolari esigenze di formazione e addestramento comunicando con nota scritta al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato della Direzione Specialistica Protezione Civile il quale informerà il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile;

Capo Squadra:

- P) è referente dell'operato dei volontari assegnati alla propria squadra;
- Q) In caso di intervento operativo il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dal Coordinatore dal quale dipende funzionalmente;
- R) è responsabile della corretta tenuta del materiale assegnato al gruppo nelle attività esercitative e di intervento e ne segnala eventuali danneggiamenti o mancanze al Coordinatore dei volontari;
- S) propone al Coordinatore esigenze formative e di addestramento per i volontari del Gruppo;
- T) risponde del suo operato direttamente al Coordinatore e al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato il quale informerà il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile;

Articolo 20- Nomina e durata in carica del Gruppo di coordinamento

Il Gruppo di coordinamento è composto dal Coordinatore e dai Capi Squadra eletti dai volontari del Gruppo Comunale.

Il Coordinatore dei Volontari e i Capi Squadra vengono eletti dall'assemblea del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il Direttore della Direzione Specialistica Protezione Civile, al fine di esprimere l'idoneità dei candidati, preventivamente dovrà acquisire i nominativi dei singoli, unitamente ad una tabella riepilogativa indicante per ogni candidato la partecipazione alla vita sociale del Gruppo, la presenza operativa in occasioni di attività o emergenze, la frequentazione dei corsi formativi promossi ed organizzati per i volontari, la conoscenza della normativa vigente in materia di protezione civile.

L'assemblea del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per l'elezione del gruppo di Coordinamento viene convocata dalla Direzione Specialistica di Protezione Civile.

Per la validità delle votazioni è necessaria, in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti mentre, dopo le successive 24H in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice.

La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni.

Sia il Coordinatore che i Capi Squadra possono essere rieletti.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante semplice comunicazione e/o mail almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno; la convocazione per l'assemblea straordinaria può avvenire con tempi di preavviso diversi a seconda delle situazioni contingenti.

Le riunioni sono verbalizzate da un Capo Squadra individuato prima dell'inizio dell'assemblea e raccolte in un apposito registro depositato presso il Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato. Copia dei verbali verranno affisse alla bacheca nella Palazzina Volontari.

Le proposte dell'assemblea sono assunte a maggioranza semplice e comunicate al Responsabile del Servizio Pianificazione, Gestione delle Emergenze e del Volontariato.

Articolo 21 - Compiti assemblea

Elezione della Commissione Elettorale

L'assemblea, preventivamente convocata, elegge con voto palese la Commissione Elettorale composta da 3 volontari del gruppo. Gli eletti non devono essere candidati a nessuna carica.

Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione nomina al suo interno il Presidente della Commissione stessa.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

Collabora nello svolgimento delle elezioni che avranno corso in seggio elettorale e con voto segreto su scheda.

Predisporre l'elenco, sul quale dovrà essere apposta la firma di avvenuta votazione da parte del singolo Volontario.

Presidia, verifica, convalida, ed organizza tutte le procedure atte al corretto svolgimento delle elezioni stesse.

Esegue lo spoglio elettorale.

Trasmette al Direttore della Direzione Competente in materia di Protezione Civile i risultati delle votazioni per la ratifica e per la comunicazione all'assemblea.

TOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal codice civile e penale e si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile e volontariato, nonché

alle circolari e direttive emanate dagli organi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo, le infrazioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento.

Articolo 23 - Abrogazione

E' abrogato il precedente Regolamento del Gruppo Comunale Volontari del Comune di Milano approvato con deliberazione di consiglio n. 8375.522/2000.